

Risposta n. 476

OGGETTO: Articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) - Accesso al contributo a fondo perduto COVID-19 in ipotesi di liquidazione avviata prima del 31 gennaio 2020.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società interpellante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

La società possiede i requisiti richiesti dalla norma:

- non è un soggetto escluso, in quanto la società in liquidazione esercita attività di impresa, la liquidazione è tuttora in corso, la partita iva è in essere, con codice ATECO di attività XXXXXX;
- non rientra tra i soggetti esclusi di cui al comma 2;
- non ha iniziato l'attività a partire dal 1/1/2019;
- i ricavi dell'esercizio 2019 sono pari a zero, in quanto l'attività liquidatoria ha portato nell'anno alla vendita del cespite più importante, che è un'area edificabile, con il conseguimento di una plusvalenza di Euro xxx.xxx. La plusvalenza, ai sensi dell'articolo 25 e della circolare esplicativa n. 15/E del 13 giugno 2020

(paragrafo 2), non deve essere presa in considerazione ai fini della classe di ricavi, poiché è un componente di reddito diverso da quelli previsti dall'articolo 85 e 54 del TUIR. Pertanto, la percentuale da utilizzare per il calcolo del contributo è il 20%, in quanto i ricavi sono inferiori ai 400.000 euro.

Il fatturato del mese aprile 2019 è pari ad Euro x.xxx.xxx,xx (.....) relativo all'operazione di cessione dell'area edificabile, regolarmente fatturata alla data del rogito notarile e inserita nella relativa liquidazione periodica.

L'istante rappresenta di rispettare i requisiti previsti dai commi 3 e 4, poiché i ricavi dell'anno 2019 sono pari a zero e quindi inferiori a Euro 5.000.000, la diminuzione del fatturato è superiore a 2/3 poiché si passa da Euro x.xxx.xxx di aprile 2019 a Euro zero di aprile 2020.

La società precisa inoltre che, come indicato dal paragrafo 7 della circolare 15/E del 2020, in ordine alla compatibilità con il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID 19», alla data del 31/12/2019 non si trovava in difficoltà ai sensi del Regolamento di esenzione per categoria (articolo 2, punto 18, R.UE 651/2014 del 17.06.2014), né opera in settori specifici per i quali sono previste particolari condizioni.

Da ultimo, l'istante evidenzia che, mentre per altre misure di sostegno all'economia legate all'emergenza COVID il legislatore ha previsto che il richiedente attesti di aver subito danni, con apposita autocertificazione, come avviene per la richiesta di intervento finanziario garantito al 100 per cento disposto dal c.d. Decreto Liquidità, per il contributo in questione sembra che esso debba essere erogato al verificarsi formale dei requisiti, a prescindere del verificarsi di altre condizioni o requisiti non specificamente richiesti.

Tutto ciò premesso, l'interpellante rappresenta dubbi in merito alla spettanza del beneficio poiché esso rappresenta una misura di sostegno al lavoro e all'economia a seguito dei danni causati dell'emergenza COVID 19, ma la società interpellante, in liquidazione e il cui cespite di maggiore importanza era già stato venduto nel 2019,

non ha subito danni a seguito dell'emergenza COVID.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società interpellante ritiene di rispettare i requisiti previsti dalla norma per la fruizione del beneficio in questione. Pertanto, la società, sebbene non abbia subito danni a seguito dell'emergenza sanitaria COVID, intende presentare istanza per il riconoscimento del contributo, secondo il modello previsto, nella misura sopra calcolata che quantifica in Euro xxx.xxx il contributo a fondo perduto, sulla base dei dati di fatturato delle mensilità di aprile 2019 e 2020, secondo la percentuale del 20%, applicabile alla classe di ricavi dell'anno 2019.

L'istanza verrà corredata delle necessarie certificazioni antimafia, in considerazione dell'entità che supera l'importo di Euro 150.000.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per la fruizione del contributo di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «Decreto rilancio»). Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Con l'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell'ambito del Titolo II dedicato al «*Sostegno all'impresa e all'economia*», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19".

In particolare, il predetto articolo prevede che «*è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e*

di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19).

Il menzionato articolo 25 individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto COVID-19. In particolare, è necessario che:

1. nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;

2. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020, n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti chiarimenti in merito al menzionato contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, con la citata circolare n. 22/E del 2020 è stato chiarito che « *L'attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è generalmente finalizzata al realizzo degli asset aziendali, per il soddisfacimento dei debiti vantati dai creditori sociali e per il riparto dell'eventuale residuo attivo tra i soci. In linea di principio, quindi, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l'attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall'emergenza epidemiologica COVID-19.*

Diversamente, considerata la ratio legis della disposizione normativa che disciplina il contributo, sono inclusi nell'ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020. Con riguardo all'ammontare dei ricavi di cui al comma 3, sarà necessario fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla di entrata in vigore del decreto Rilancio (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Valgono in ogni caso le modalità di determinazione della riduzione del fatturato così come chiarite nella circolare n. 15/E del 2020».

Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, trattandosi l'istante di un soggetto per cui la fase di liquidazione non è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020, non è consentita la fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)